

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 493

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABELLI, SERVELLO, DE MARZIO ERNESTO, FRANCHI, GONELLA
GIUSEPPE, GRILLI ANTONIO, CRUCIANI***Presentata il 27 settembre 1963*

Regolamentazione tributaria dell'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni gli artigiani attendono lo scioglimento della riserva contenuta nell'articolo 20 della legge 25 luglio 1956, n. 860 per quanto riguarda la loro veste di contribuenti.

Molto si è detto e fatto al riguardo ma certamente non è possibile rinviare oltre la legittima aspettativa di questa benemerita categoria ed occorre ritrovare una formula che rappresenti un *quid minimum* per le rispettive esigenze della pubblica finanza e di questi contribuenti che fondano essenzialmente i loro redditi sull'apporto personale di lavoro nell'azienda. D'altra parte, sotto la spinta dell'evoluzione tecnica e dell'allargamento dei mercati sul piano europeo ed oltre, l'azienda artigiana è uscita dalla tradizionale struttura a carattere familiare e le necessità nuove di lavorazione le richiedono spesso l'impegno di un personale numericamente adeguato per potere soddisfare la sempre maggiore richiesta dell'industria da cui l'artigianato trae in parte la propria ragion di vita e di cui è divenuto un insostituibile e validissimo cooperatore.

Occorre però dare respiro a questo settore artigiano ed anche adeguare la franchigia dell'imposta di ricchezza mobile ad un limite che contrasti meno con la realtà economica.

Per questo si rende necessario che, in armonia con la legge 25 luglio 1956, n. 860, un numero maggiore, bene identificabile, di aziende artigiane possa essere ammesso alla tassazione in categoria C-1 della ricchezza mobile; si rende necessario che venga più esattamente specificata la suddivisione di cui all'articolo 85 del testo unico sulle imposte dirette, 29 gennaio 1958, n. 645; si rende necessario che venga giustamente estesa agli artigiani quell'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali edilizi che è stata riconosciuta agli industriali, ai coloni, ecc. dall'articolo 30 del testo unico delle finanze locali 14 settembre 1931, n. 1175.

Per un'altro verso è giusto non trascurare la preoccupazione degli organi finanziari circa la diminuzione del gettito a seguito di un aumento dei contribuenti, che vengono ad essere inclusi nella categoria C-1 ed ecco la ragione delle aliquote opportunamente suddivise a scaglioni.

Tali misure, da noi proposte, tendono a correggere alcune incongruenze del sistema tributario, conferendo alle imprese artigiane, nell'ambito di esso, una più equa e moderna fisionomia, adattando il sistema stesso alla capacità contributiva di questi cittadini ed appagando le legittime ed ormai troppo prolungate attese della categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 85 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è modificato, al 4° capoverso, come segue:

« Categoria C/1 — Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti nell'esercizio di arti, di professioni, delle imprese artigiane in possesso di certificato d'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e delle altre imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio del contribuente e dei componenti della famiglia ».

ART. 2.

L'imposta di ricchezza mobile per i redditi conseguiti dalle imprese sopra indicate è stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 1964, in ragione delle seguenti aliquote:

1°) nessuna aliquota sino a lire 360.000 di reddito netto annuo;

2°) 4 per 100 per la parte di reddito compresa tra lire 360.000 a lire 1.100.000 annue;

3°) 8 per cento per la parte di reddito compresa tra lire 1.100.000 e lire 2.200.000 annue;

4°) 10 per cento per la parte di reddito eccedente lire 2.200.000 annue.

ART. 3.

L'articolo 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato, al n. 6, come segue:

6°) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad anno o nelle costruzioni e riparazioni di opifici industriali e artigiani in quanto iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, di edifici colonici, di opere di bonifica e di miglioramenti agrari ».